

PROVINCIA DI RIMINI

Calendario di Pesca 2010

ESERCIZIO DELLA PESCA

L'esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali (Licenza di pesca rilasciata dal Comune di residenza e versamento di rinnovo annuale per €22,72).

I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture, distribuito presso gli Uffici Comunali di Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Pennabilli e presso le locali sezioni delle Associazioni piscatorie.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Acque di categoria D: corsi d'acqua o tratti di essi in cui sono presenti, in modo esclusivo o prevalente, popolazioni naturali di "salmonidi" (trota fario).

Acque di categoria C: corsi d'acqua o tratti di essi in cui sono presenti, in modo esclusivo o prevalente, popolazioni naturali di "ciprinidi reofili" (vairone, cavedano, lasca, barbo, rovello, gobione).

Acque di categoria B: corsi d'acqua o tratti di essi in cui sono presenti, in modo esclusivo o prevalente, popolazioni naturali di "ciprinidi limnofili" (carpa, tinca).

Acque di categoria A: corsi d'acqua o tratti di essi in cui sono presenti, in modo esclusivo o prevalente, "specie eurialine" (cefali, passera, latterino, acciuga, cheppia, rombo, spigola).

ZONE DI PROTEZIONE ITTICA COSTITUITE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Zone di Protezione Integrale (ZPI) a divieto di pesca permanente

Torrente Petroso: dal confine con la Provincia di Forlì - Cesena a monte, alla confluenza con il Torrente Senatello a valle.

Fosso dell'Abbandonata: tutto il corso, dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Prena a valle.

Fontanili di Covignano: tutto il corso, dalle sorgenti alla confluenza con il Fosso Mavone piccolo.

Zone a Regime Speciale di Pesca (ZRSP) in acque correnti di categoria "C" e "B".

Zone ZRSP dove tutto il pescato deve essere re-immesso in acqua (No Kill), ad eccezione dei pesci esotici, e in cui non è necessario alcun permesso al di fuori della licenza di pesca in corso di validità con relativo versamento di rinnovo annuale. E' consentito mantenere in vivo il pescato in apposita nassa, avente le seguenti caratteristiche minime: diametro di apertura non inferiore a 30 cm., lunghezza 100 cm. con almeno tre anelli tenderete.

Tali zone sono di seguito individuate:

Fiume Marecchia: nel tratto compreso fra Ponte Santa Maria Maddalena a monte, fino all'ingresso del canyon di Villa Verucchio a valle (il canyon non è compreso).

Fiume Marecchia: nel tratto compreso fra il ponte sulla S.S. 16 a monte ed il Ponte di Legno a valle.

Torrente Ausa: nel tratto terminale non cementificato fino alla confluenza con il Fiume Marecchia.

Torrente Ventena di Gemmano: dal confine con la Provincia di Pesaro- Urbino a monte fino alla confluenza con il Torrente Conca a valle.

Torrente Conca: dal guado di Pian Ventena a monte, all'invaso del Conca a valle (l'invaso non è compreso).

Zone ZRSP destinate all'immissione di trote pronta pesca, dove è sempre fatto divieto di esercitare la pesca con la larva di mosca carnaria (bigattino) ed in cui non è necessario alcun permesso al di fuori della licenza di pesca in corso di validità con relativo versamento di rinnovo annuale. E' consentito il prelievo massimo di 5 capi di trota di misura superiore a 22 cm per ogni giornata di pesca. **In dette zone vige il divieto di pesca dal 1 marzo all'ultima domenica dello stesso mese.**

Tali zone sono di seguito individuate:

Fiume Marecchia: nel tratto compreso fra Ponte Otto Martiri a monte ed il Ponte di Pretella Guidi a valle.

Torrente Senatello: nel tratto di competenza della Provincia di Rimini compreso fra il ponte Pianerini a monte e Ponte Otto Martiri a valle.

Zone a Regime Speciale di Pesca (ZRSP) nei bacini

"Zone ZRSP" dove tutto il pescato deve essere re-immesso in acqua (No Kill), ad eccezione del pesce siluro, e in cui non è necessario alcun permesso al di fuori della licenza di pesca in corso di validità con relativo versamento di rinnovo annuale. Non è consentito trattenere in vivo i pesci durante la sessione di pesca; ogni pesce catturato pertanto deve essere immediatamente rilasciato.

Tali zone sono di seguito individuate:

Lago Morigi e Lago Tonini (laghi della Cina) zone in cui la pesca si esercita con modalità No Kill a eccezione del pesce siluro. Le tecniche consentite sono solo quelle della mosca artificiale e dello spinning, con esche artificiali e ami privi di ardiglione o con il medesimo opportunamente schiacciato. La pesca è consentita dal 1 giugno al 15 dicembre di ogni anno. Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc.).

Lago del Parco V° PEEP (lago della Fiera di Rimini): zona in cui la pesca si esercita con modalità No Kill a eccezione del pesce siluro. La pesca è consentita per tutto l'anno. E' vietata la detenzione e l'uso, sul luogo di pesca, di quantità di esche naturali (comprese le boilies e gli sfarinati) superiori ai 2 kg. per ogni pescatore. Tale limite è individuato per ogni giorno di pesca della durata di 8 ore. La pesca è consentita per tutte le tecniche (inclusa la tecnica del carp-fishing) senza limitazione di orario. Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc.).

Nei territori ricompresi nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alle Direttive Comunitarie n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, al fine di tutelare il periodo riproduttivo della fauna ornitica è fatto divieto di esercitare la pesca nei bacini lacustri dal 15 aprile a 1° giugno di ogni anno. Tale divieto non si applica nei laghi di pesca a pagamento e in quelli gestiti da associazioni piscatorie.

CAMPI DI GARA PERMANENTI PER LA PESCA SPORTIVA

Nella Provincia di Rimini le gare di pesca sportiva possono essere svolte nei seguenti capi di gara permanenti:

Fiume Marecchia: nel tratto compreso fra la confluenza del Torrente Ausa a monte ed il Ponte di Legno a valle.

CAPANNI DA PESCA

La pesca con la bilancia (con rete quadrangolare di lato massimo 15 m.) è consentita solo in acque di categoria A.

Nelle acque di categoria A, a protezione dei flussi migratori della fauna ittica e del novellame in particolare, **dal 15 febbraio al 15 marzo di ogni anno, viene istituito il divieto di pesca con l'ausilio di ogni tipo di rete.**

MISURE MINIME E TEMPI DI DIVIETO DELLE SPECIE ITTICHE

Specie	Misura minima di prelievo (cm)	Numero massimo di capi giornaliero	Periodo di divieto
Trota fario	22	5	dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di marzo
Luccio	60		dal 15 dicembre al 15 aprile
Tinca	30		dal 1 maggio al 30 giugno
Carpa	40		dal 1 maggio al 15 giugno
Persico trota **	30		dal 1 maggio al 30 giugno
Persico reale **	18		dal 1 marzo al 15 maggio
Anguilla	50		
Barbo comune	22		dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano	22		dal 1 maggio al 30 giugno
Alborella **	nessun limite		
Scardola **	nessun limite		
Vairone	divieto di pesca e detenzione (obbligo di rilascio)		
Rovella	divieto di pesca e detenzione (obbligo di rilascio)		
Lasca	divieto di pesca e detenzione (obbligo di rilascio)		
Spinarello	divieto di pesca e detenzione		
Cobite comune	divieto di pesca e detenzione		
Gobione	divieto di pesca e detenzione (obbligo di rilascio)		
Cheppia o alosa	divieto di pesca e detenzione (obbligo di rilascio)		
Ghiozzo padano	divieto di pesca e detenzione		
Granchio di fiume	divieto di pesca e detenzione		
Gambero di fiume autoctono (<i>Austropotamobius italicus</i>)	divieto di pesca e detenzione		

****Specie alloctone o transfaunate:** le misure restrittive alla cattura si applicano solo nei bacini lacustri. In caso di cattura in acque correnti valgono le norme regionali sulle specie ittiche alloctone.

Per le specie non indicate, comprese le specie ittiche marine temporaneamente presenti in acque interne, valgono le misure minime e i periodi di divieto previsti dalle leggi nazionali e regionali.

DIVIETI

è vietato in tutto il territorio provinciale, il trasporto di pesci e/o crostacei vivi, comprese le loro uova, senza specifica lettera autorizzativa rilasciata dal Responsabile del competente ufficio provinciale. Tale divieto non si applica per le forniture di pesce vivo acquistate dai gestori di laghi di pesca a pagamento e per quelle acquistate dalle Associazioni piscatorie e destinate al ripopolamento dei laghi da loro gestiti. Il pesce acquistato deve provenire da allevamenti ittici autorizzati ed essere sempre accompagnato da certificato di idoneità sanitaria;

le specie ittiche per le quali è ammesso l'impiego per ripopolamenti, allevamenti e pesca a pagamento sono esclusivamente quelle indicate dalla Del. G.R. n. 5463 del 09/11/1993;

è vietato l'utilizzo come esca del pesciolino, sia morto che vivo, su tutto il territorio provinciale;

ULTERIORI NOTE

Si raccomanda a tutti i pescatori di segnalare ogni possibile turbativa a carico degli ambienti acquatici con particolare riferimento a scarichi inquinanti, captazioni idriche abusive, manomissione di alvei e sponde, ulteriori abusi

La segnalazione può essere inviata all'Ufficio Pesca della Provincia di Rimini Tel. 0541-716389/716300

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto valgono le norme regionali in materia di pesca acque interne ed in particolare:

- L.R. 11/93 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna";
- Regolamento Regionale n. 29/93 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia Romagna";
- Del. G.R. n. 3544/93 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla LR 22/02/1993, n. 11 (art. 16 – comma 17)";
- Del. G.R. n. 336/94 "LR n. 11/93, art. 16 Tesserino per la pesca controllata – Direttive e norme di attuazione";
- Del. G.R. n. 5463 del 09/11/1993 "LR 11/93 art. 13. Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento";

Il Presidente della Provincia di Rimini
Stefano Vitali